

Codice A1604A

D.D. 9 marzo 2018, n. 76

**Regolamento regionale 15/R/2006 - Definizione dell'area di salvaguardia del pozzo potabile ubicato in localita' Bricco Roasio, nel Comune di Asti e gestito dalla Societa' Asti Servizi Pubblici S.p.A. (A.S.P. S.p.A.).**

L'Ente di Governo dell'Ambito n. 5 "*Astigiano, Monferrato*", d'intesa con il Comune di Asti e con la Società Asti Servizi Pubblici S.p.A. (di seguito A.S.P. S.p.A.) – ente gestore del Servizio Idrico Integrato per il territorio comunale in questione e committente dello studio – con nota in data 15 gennaio 2018, ha trasmesso la documentazione a supporto della proposta di definizione dell'area di salvaguardia del pozzo potabile ubicato in località *Bricco Roasio* nella particella catastale n. 284 del foglio di mappa n. 3, censito al N.C.T. del medesimo Comune di Asti.

Il pozzo in esame è ubicato in località *Bricco Roasio*, circa 1,2 Km a Est Sud Est del concentrico della frazione Serravalle, ad una quota di circa 170 metri s.l.m.. Sotto il profilo geomorfologico, è localizzato in una valle incisa nella parte sinistra del bacino del Rio Rilate, caratterizzata da giacitura lievemente degradante verso Sud Ovest, altimetria modesta e condizioni di generale stabilità geomorfologia. Il principale elemento del reticolato idrografico naturale è un corso d'acqua senza nome, tributario di sinistra del Rio Rilate, il quale scorre diretto grossomodo da Est Nord Est verso Ovest Sud Ovest ad una distanza di circa 900-1000 metri a Sud Ovest in linea d'aria dal sito in studio. Dalla documentazione fornita non si rilevano informazioni in merito alla natura dei terreni attraversati ed al completamento dell'opera; mentre in sede di istanza di concessione preferenziale per la derivazione di acqua sotterranea è indicata una profondità di 10 metri, dalle verifiche dirette il pozzo è risultato invece essere profondo circa 3,92 metri e costituito da una tubazione di rivestimento in elementi di cemento, con diametro di circa 1 metro privi di aperture circolari drenanti. L'opera di estrazione non è dotata di apparati di sollevamento: l'acqua raggiunge il serbatoio di accumulo – un altro pozzo in anelli di cemento – per gravità e viene da lì inviata alla vasca presente all'interno del locale tecnologico. Il pozzo viene utilizzato unicamente nei periodi estivi a integrazione dell'interconnessione con la rete di Asti nei periodi di maggior consumo a garanzia della pressione della rete locale e sulla stessa captazione è presente una stazione di clorazione fissa che è sempre in funzione in caso di utilizzo del pozzo.

La proposta di definizione è stata determinata considerando, per la simulazione modellistica, la portata massima di concessione emungibile dal pozzo, ovvero il volume d'acqua prelevato derivante da un pompaggio continuo e contemporaneo per 24 ore – pari a 0,50 l/s – e sulla base delle risultanze di uno studio idrogeologico che ha evidenziato un alto grado di vulnerabilità intrinseca dell'acquifero captato. La ricostruzione piezometrica si è rivelata particolarmente difficoltosa, sia per la reperibilità che per l'accessibilità dei punti di misura, oltre che per il contesto geomorfologico dell'area in studio; l'elaborazione della carta piezometrica ha comunque permesso di evidenziare l'effetto drenante esercitato dal corso d'acqua senza nome tributario del Rio Rilate nei pressi del quale si trova il pozzo. In via cautelativa, pertanto, la delimitazione dell'area di salvaguardia è stata definita utilizzando un criterio di tipo misto: cronologico per la zona di rispetto ristretta, considerando l'inviluppo delle isocrone a 60 giorni delle fasce di rispetto ristrette calcolate con un range angolare complessivo di 30°, idrogeologico per la zona di rispetto allargata. Tale scelta, condivisa dagli uffici regionali preposti a condurre l'istruttoria sulla perimetrazione, è in ragione della non congruenza con il modello idrogeologico di riferimento riscontrata durante la modellazione dell'isocrona a 365 giorni che individuava un inviluppo eccessivamente stretto e lungo. L'area di salvaguardia che ne è risultata ha, quindi, le seguenti caratteristiche dimensionali:

- zona di tutela assoluta, di forma poligonale, adeguata alla normativa vigente, coincidente con il perimetro dell'area riservata al pozzo per la quale l'A.S.P. S.p.A. ha realizzato la recinzione a protezione dell'impianto e corrispondente ad una superficie pari a 1.285,89 metri quadrati;
- zona di rispetto ristretta, di forma sub-ellittica, dimensionata sulla base dell'isocrona a 60 giorni, rappresentata dalla poligonale che involupa le zone di rispetto ristrette applicando un range angolare complessivo di 30° e corrispondente ad una superficie pari a 13.802,99 metri quadrati;
- zona di rispetto allargata, delimitata adottando il criterio *idrogeologico*, di forma poligonale, un'orientazione parallela alla direzione media di deflusso sotterraneo ed un'estensione a monte pari a 97.484,54 metri quadrati dimensionata in relazione al particolare assetto idrogeologico in modo da coincidere con l'intero bacino di alimentazione del corso d'acqua sotteso dal pozzo.

Le suddette zone sono rappresentate con le relative dimensioni e con l'elenco delle particelle catastali interessate nell'elaborato “*Tav. 1 – Comune di Asti – Pozzo Bricco Roasio aree di salvaguardia – Scala 1:2.000*”, agli atti con la documentazione trasmessa.

L'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale – Dipartimento territoriale Piemonte Sud Est, esaminata la documentazione allegata all'istanza, con nota in data 4 dicembre 2017, ha evidenziato di condividere sia la modalità di definire la zona di rispetto ristretta tramite l'involuppo delle linee isocrone riferite a differenti direzioni di deflusso delle acque sotterranee (range angolare di 30°) – decisione derivante dall'impossibilità di realizzare una carta piezometrica di estremo dettaglio a causa della scarsità dei punti di misura – sia la scelta di far coincidere la zona di rispetto allargata con l'intero bacino di alimentazione del corso d'acqua sotteso al pozzo di derivazione delle acque sotterranee, per le motivazioni puntualmente descritte dal Proponente nello studio idrogeologico.

Nella medesima nota, la stessa Agenzia, ha sottolineato che l'opera di estrazione è collocata in un contesto scarsamente antropizzato e che non sono presenti centri di pericolo nelle vicinanze del pozzo che possano pregiudicare l'utilizzo delle acque emunte. Pur prendendo atto del fatto che le analisi chimico-fisico-biologiche dell'acqua grezza, fornite nella documentazione tecnica, non rilevano contaminazioni presenti ad eccezione di un livello di manganese di 87,33 mg/l, rileva che a seguito dell'approvazione dell'area di salvaguardia potrà essere presa in esame l'opportunità di progettare e mettere in opera la protezione dinamica del pozzo dell'acquedotto, individuando, se possibile, punti di controllo a monte del pozzo stesso; ciò in considerazione del fatto che l'acquifero captato è vulnerabile, il pozzo è poco profondo e le modalità costruttive dello stesso risultano essere obsolete e poco idonee all'estrazione di acque potabili; anche l'ipotesi di realizzare un nuovo pozzo in sostituzione di quello esistente potrebbe essere presa in considerazione.

L'Azienda Sanitaria Locale di Asti – Dipartimento di Prevenzione – Struttura Igiene Alimenti e Nutrizione – valutata la documentazione allegata all'istanza, con nota in data 12 dicembre 2017, ha espresso parere igienico sanitario favorevole a condizione che l'acqua erogata, idonea al consumo umano, rispetti quanto indicato nel d.lgs. 31/2001 e ss.mm.ii. e nel d.lgs. 28/2016 e ss.mm.ii..

Il Proponente – A.S.P. S.p.A. – nel corso del Tavolo Tecnico per la disamina congiunta della documentazione tra gli enti interessati convocato dall'Ente di Governo dell'Ambito n. 5 “*Astigiano, Monferrato*” il 12 dicembre 2017, ha chiarito che il pozzo di *Bricco Roasio* viene utilizzato unicamente nei periodi estivi a integrazione dell'interconnessione con la rete di Asti nei periodi di maggior consumo a garanzia della pressione della rete locale e che sulla stessa captazione è presente una stazione di clorazione fissa che è sempre in funzione in caso di utilizzo del pozzo. Precisa, inoltre, che è stato individuato, in accordo con l'Azienda Sanitaria Locale di Asti, uno specifico protocollo per il monitoraggio del pozzo nei periodi di funzionamento a maggior garanzia

della qualità dell'acqua distribuita. In merito alla richiesta dell'ARPA sulla possibilità di installare un monitoraggio dinamico chiarisce che, economicamente, è difficilmente sostenibile tale intervento e che è comunque in previsione, negli anni a venire, la possibilità di un potenziamento della rete proveniente da Asti per la dismissione del pozzo in esame.

Il diritto d'uso delle acque prelevate dal pozzo potabile ubicato in località *Bricco Roasio*, in Comune di Asti, è riconosciuto all'A.S.P. S.p.A. in forza del disciplinare di concessione di derivazione di acque sotterranee estratte mediante pozzi approvato con la determinazione della Provincia di Asti n. 5125 dell'8 giugno 2005 (portata massima pari a 0,50 l/s).

All'interno dell'area di salvaguardia così come ridefinita non sono presenti attività agricole – come dichiarato nella nota dell'A.S.P. S.p.A. dell'11 gennaio 2016 – e pertanto non è stato ritenuto necessario fornire né richiedere il Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari previsto nell'Allegato B del regolamento regionale 15/R del 2006. Ne consegue che coloro che detengono i titoli d'uso delle particelle interessate saranno tenuti al rispetto dei vincoli previsti all'articolo 6, commi 1 e 2 del medesimo regolamento. Nel caso in cui venga modificata la gestione delle suddette aree, determinando un incremento delle attuali condizioni di rischio della risorsa connesso ad una eventuale futura utilizzazione agronomica delle stesse, coloro che ne detengono i titoli d'uso saranno tenuti alla predisposizione del Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari da trasmettere, sotto forma di comunicazione, alla Provincia di Asti. Resta comunque fermo il divieto di intervenire con mezzi di tipo chimico per scopi non agricoli finalizzati al contenimento della vegetazione e l'intervento con mezzi chimici nelle aree assimilate a "bosco" dall'articolo 2, comma 3, lettera c) del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227 "*Orientamento e modernizzazione del sistema forestale a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57*".

Ai sensi della vigente normativa in materia, è stata data comunicazione dell'avvio del procedimento amministrativo con la pubblicazione del relativo avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 6, in data 8 febbraio 2018.

Dato atto che il presente provvedimento conclude il relativo procedimento nei termini previsti dalla legge.

Considerato che dall'esame della documentazione trasmessa è stato possibile accertare che la proposta di definizione è conforme ai criteri generali di cui al regolamento regionale 11 dicembre 2006, n. 15/R recante "*Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)*" e ss.mm.ii..

Atteso che l'area di salvaguardia proposta è stata dimensionata attraverso l'utilizzo di criteri tecnici rispondenti alla necessità di tutela delle acque destinate al consumo umano.

Accertato che il pozzo potabile ubicato in località *Bricco Roasio*, nel Comune di Asti e gestito dall'A.S.P. S.p.A., è stato inserito nel Programma di adeguamento delle captazioni esistenti ai sensi della lettera b), comma 1 dell'articolo 9 del regolamento 15/R del 2006, approvato con deliberazione n. 4 del 6 febbraio 2009 dalla Conferenza dell'Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale n. 5 "*Astigiano Monferrato*".

Ritenuto che la proposta di definizione dell'area di salvaguardia può essere accolta a condizione che siano garantiti comunque gli adempimenti di legge vigenti sui requisiti di qualità delle acque destinate al consumo umano e sull'aspetto igienico della captazione, nonché siano posti

in essere tutti i controlli e gli interventi segnalati nei pareri dell'ARPA e dell'ASL competenti, e in particolare che:

- si provveda alla sistemazione e manutenzione della zona di tutela assoluta del pozzo, così come previsto dall'articolo 4 del regolamento regionale 15/R del 2006, che dovrà essere completamente dedicata alla gestione della risorsa, adeguatamente protetta da possibili infiltrazioni d'acqua dalla superficie e recintata al fine di garantire l'integrità e l'efficienza delle relative opere;
- si provveda alla verifica delle condizioni di drenaggio delle acque meteoriche e di dilavamento dell'asse viario che percorre l'incisione valliva ricadente all'interno dell'area di salvaguardia così come ridefinita procedendo, ove necessario, alla loro raccolta e convogliamento all'esterno della stessa area; nel caso di modifiche del tracciato o ampliamento delle superfici coinvolte sarà necessario, come previsto dall'articolo 6 del regolamento regionale 15/R/2006, adottare le medesime soluzioni tecniche previste per le nuove infrastrutture; resta comunque valido il divieto di interferire con la zona di rispetto ristretta;
- si provveda alla verifica delle eventuali attività potenzialmente pericolose per la risorsa idrica captata che ricadono all'interno dell'area di salvaguardia così come ridefinita al fine di adottare, nel caso, gli interventi necessari a impedire che possano costituire fonte di rischio per la medesima risorsa – laddove sia impossibile prevederne l'allontanamento.

Vista la determinazione n. 5125, in data 8 giugno 2005, con la quale la Provincia di Asti ha approvato il disciplinare di concessione di derivazione di acque sotterranee estratte mediante pozzi con il quale riconosce all'A.S.P. S.p.A. il diritto d'uso delle acque prelevate dal pozzo potabile ubicato in località *Bricco Roasio*, in Comune di Asti (portata massima pari a 0,50 l/s);

vista la nota esplicativa dell'A.S.P. S.p.A., in data 11 gennaio 2016 – prot. n. 45, nella quale evidenzia che l'area di salvaguardia proposta non è interessata da coltivazioni e pertanto non è stato prodotto il Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari;

vista la nota della Provincia di Asti, in data 21 novembre 2017, con la quale esprime parere favorevole alla proposta di definizione presentata;

vista la nota dell'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale – Dipartimento territoriale Piemonte Sud Est, in data 4 dicembre 2017;

vista la nota dell'Azienda Sanitaria Locale di Asti – Dipartimento di Prevenzione – Struttura Igiene Alimenti e Nutrizione, in data 12 dicembre 2017 – prot. n. 57868;

vista la nota dell'Ente di Governo dell'Ambito n. 5 "*Astigiano, Monferrato*", in data 15 gennaio 2018 – prot. n. 99, di trasmissione degli atti della proposta di definizione presentata;

vista la legge regionale 26 marzo 1990, n. 13 "*Disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature e degli scarichi civili*" e ss.mm.ii.;

vista la legge regionale 30 aprile 1996, n. 22 "*Ricerca uso e tutela delle acque sotterranee*" e ss.mm.ii.;

visto il decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, "*Attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano*" e ss.mm.ii.;

visto il regolamento regionale 29 luglio 2003, n. 10/R recante "*Disciplina dei procedimenti di concessione di derivazione di acqua pubblica*" e ss.mm.ii.;

visto il regolamento regionale 20 febbraio 2006, n. 1/R recante “*Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di lavaggio di aree esterne (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)*” e ss.mm.ii.;

visto il regolamento regionale 11 dicembre 2006, n. 15/R recante “*Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)*” e ss.mm.ii.;

visto l’articolo 17 della legge regionale 28 luglio 2008, n. 23;

visto l’articolo 7, lettera a) del provvedimento organizzativo allegato alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 10-9336 del 1 agosto 2008;

vista la D.G.R. n. 34-11524 del 3 giugno 2009 “*Legge regionale 30 aprile 1996 n. 22, articolo 2, comma 7. Criteri tecnici per l’identificazione della base dell’acquifero superficiale e aggiornamento della cartografia contenuta nelle “Monografie delle macroaree idrogeologiche di riferimento dell’acquifero superficiale” del Piano di Tutela delle Acque, approvato con D.C.R. 117-10731 del 13/03/2007*”;

vista la determinazione n. 900 del 3 dicembre 2012 “*Aggiornamento della cartografia della base dell’acquifero superficiale nelle aree di pianura alla scala 1:50.000 e revisione dei parametri numerici relativi ai criteri tecnici orientativi – Legge Regionale 30 aprile 1996 n. 22, art. 2, comma 7*”;

attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17 ottobre 2016.

Tutto ciò premesso,

*Il Dirigente*  
D E T E R M I N A

- a) L’area di salvaguardia del pozzo potabile ubicato in località *Bricco Roasio*, nel Comune di Asti e gestito dalla Società A.S.P. S.p.A., è definita come risulta nell’elaborato “*Tav. 1 – Comune di Asti – Pozzo Bricco Roasio aree di salvaguardia – Scala 1:2.000*”, allegato alla presente determinazione quale parte integrante e sostanziale.
- b) La definizione dell’area di salvaguardia di cui alla lettera a) del presente provvedimento è:
  - per quanto riguarda la zona di rispetto ristretta, strettamente dimensionata al valore di portata utilizzato per il calcolo delle isocrone – pari a 0,50 l/s – portata massima di concessione emungibile dal pozzo derivante da un pompaggio continuo e contemporaneo per 24 ore; tale zona è rappresentata dalla poligonale che inviluppa le zone di rispetto ristrette applicando un range angolare complessivo di 30°;
  - per quanto riguarda la zona di rispetto allargata, delimitata adottando il criterio idrogeologico e dimensionata in relazione al particolare assetto idrogeologico in modo da coincidere con l’intero bacino di alimentazione del corso d’acqua sotteso dal pozzo.

- c) Nell'area di salvaguardia di cui alla lettera a) del presente provvedimento si applicano i vincoli e le limitazioni d'uso definiti dagli articoli 4 e 6 del regolamento regionale 11 dicembre 2006, n. 15/R recante *"Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano"*, relativi rispettivamente alla zona di tutela assoluta ed alla zona di rispetto, ristretta ed allargata. In particolare, nelle aree assimilate a "bosco" come definite dall'articolo 2, comma 3, lettera c) del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227 *"Orientamento e modernizzazione del sistema forestale a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57"*, è vietato intervenire con mezzi di tipo chimico per il contenimento della vegetazione.
- d) Il gestore del Servizio Idrico Integrato per il territorio comunale di Asti – A.S.P. S.p.A. – come definito all'articolo 2, comma 1, lettera l) del regolamento regionale 15/R del 2006, é altresì tenuto agli adempimenti di cui all'articolo 7, commi 3 e 4 del citato regolamento regionale 15/R/2006, nonché a garantire che la zona di tutela assoluta del pozzo, così come previsto dall'articolo 4 del regolamento regionale 15/R del 2006, sia completamente dedicata alla gestione della risorsa, adeguatamente protetta da possibili infiltrazioni d'acqua dalla superficie e recintata al fine di garantire l'integrità e l'efficienza delle relative opere; l'accesso in tale zona dovrà essere consentito unicamente al personale autorizzato dall'ente gestore ed alle autorità di controllo;
- e) A norma dell'articolo 8, comma 3 del regolamento regionale 15/R del 2006, copia del presente provvedimento é trasmessa, oltre che ai proponenti:
- alla Provincia di Asti per l'inserimento nel disciplinare di concessione delle prescrizioni poste a carico del concessionario del Servizio Idrico Integrato per il territorio comunale di Asti – A.S.P. S.p.A. – per la tutela del punto di presa;
  - alle strutture regionali competenti in materia di Pianificazione e gestione urbanistica e di Economia montana e foreste;
  - all'Azienda sanitaria locale;
  - al Dipartimento dell'ARPA.
- f) A norma dell'articolo 8, comma 4 del regolamento regionale 15/R del 2006, copia del presente provvedimento è altresì trasmessa alla Provincia di Asti per gli adempimenti relativi al Piano territoriale di coordinamento ed al Comune di Asti, affinché lo stesso provveda a:
- recepire nello strumento urbanistico generale, nonché nei conseguenti piani particolareggiati attuativi, i vincoli derivanti dalla definizione dell'area di salvaguardia di cui al presente provvedimento;
  - notificare ai proprietari o possessori dei terreni interessati dall'area di salvaguardia il presente provvedimento di definizione con i relativi vincoli;
  - emanare i provvedimenti necessari per il rispetto dei vincoli connessi con la predetta definizione dell'area di salvaguardia;
  - verificare le condizioni di drenaggio delle acque meteoriche e di dilavamento dell'asse viario che percorre l'incisione valliva ricadente all'interno dell'area di salvaguardia così come ridefinita procedendo, ove necessario, alla loro raccolta e convogliamento all'esterno della medesima area; nel caso di modifiche del tracciato o ampliamento delle superfici coinvolte sarà necessario, come previsto dall'articolo 6 del regolamento regionale 15/R/2006, adottare le medesime soluzioni tecniche previste per le nuove infrastrutture; resta comunque valido il divieto di interferire con la zona di rispetto ristretta;
  - verificare le eventuali attività potenzialmente pericolose per la risorsa idrica captata che ricadono all'interno dell'area di salvaguardia così come ridefinita al fine di adottare, nel caso, gli interventi necessari a impedire che possano costituire fonte di rischio per la medesima risorsa – laddove sia impossibile prevederne l'allontanamento.

La presente determinazione dirigenziale sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della l.r. 22/2010, nonché ai sensi

dell'articolo 40 del d.lgs. n. 33/2013, nel sito istituzionale dell'ente, nella sezione “*Amministrazione trasparente*”.

Il Dirigente del Settore  
*Arch. Paolo Mancin*